

**LOTTOMATICA GROUP S.P.A.**

**REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE**

**ARTICOLO 1**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- 1.1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”), adottato dal consiglio di amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. (la “**Società**”), disciplina le attribuzioni del comitato per la remunerazione (il “**Comitato**”).
- 1.2. Per quanto non espressamente stabilito, si intendono richiamate le norme di legge e dello statuto sociale che regolano il funzionamento del consiglio di amministrazione.

**ARTICOLO 2**

**COMPETENZE**

- 2.1 Il Comitato formula proposte al consiglio di amministrazione per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché - sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati - per l’adozione di criteri generali per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilando sulla concreta applicazione delle deliberazioni adottate al riguardo dal consiglio stesso e, ove necessario, rivolgendo a quest’ultimo raccomandazioni generali in materia.
- 2.2 Nessun amministratore né dirigente può prendere parte alle riunioni del Comitato nelle quali vengano esaminate proposte relative alla o comunque influenti sulla rispettiva remunerazione.
- 2.3 Con riferimento alla parte di remunerazione legata ai risultati, le proposte del Comitato sono accompagnate da suggerimenti sugli obiettivi e sui criteri di valutazione rivolti ad allineare la remunerazione degli amministratori delegati e dei dirigenti con responsabilità strategiche con gli interessi a medio-lungo termine degli azionisti e con gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione.
- 2.4 Con riferimento alle *stock option* e ad altri sistemi di incentivazione basati su azioni, il Comitato presenta altresì al consiglio proposte e raccomandazioni in relazione al loro utilizzo ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione. In particolare, il Comitato formula proposte al consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno e monitora l’evoluzione e l’applicazione nel tempo dei piani approvati dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio.

**ARTICOLO 3**

## COMPOSIZIONE

- 3.1. Il Comitato è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce il compenso, ed è composto da tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi del codice di autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”).
- 3.2. Il Comitato dura in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione. Pertanto, qualora il consiglio venga a cessare, ai sensi di legge e di statuto, il Comitato cesserà automaticamente.
- 3.3. Qualora per revoca, dimissioni, o per qualunque altra causa, venga a mancare uno dei membri del Comitato, anche quale conseguenza automatica della cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede alla integrazione del Comitato stesso, nel rispetto dei requisiti indicati nel presente articolo.

## ARTICOLO 4

### PRESIDENTE

- 4.1 Il consiglio di amministrazione provvede ad attribuire le funzioni di presidente ad uno dei consiglieri nominati membri del Comitato. Al presidente competono il coordinamento e la programmazione dell'attività del Comitato, la convocazione delle relative riunioni, la guida nello svolgimento delle stesse e la rappresentazione in consiglio delle proposte, delle raccomandazioni e in generale delle risultanze dei lavori del Comitato.
- 4.2 Il Comitato è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal membro del Comitato più anziano di carica o, in caso di parità, di età anagrafica.

## ARTICOLO 5

### RIUNIONI

- 5.1. Il Comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno uno dei suoi membri ovvero del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato, presso la sede sociale o altrove. In ogni caso, il Comitato sarà convocato prima delle riunioni del consiglio di amministrazione e/o, qualora costituito, del comitato esecutivo convocati per deliberare sulle materie rientranti nella sua competenza.
- 5.2. La convocazione del Comitato avviene mediante comunicazione sottoscritta dal presidente ed indirizzata agli altri membri del Comitato e recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, *telefax* o messaggio di posta elettronica almeno quarantotto ore prima della data

fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine minimo può essere ridotto, con preavviso telefonico.

- 5.3. Il Comitato è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri. Il Comitato è comunque validamente costituito, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri, e siano tutti a conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno.
- 5.4. Le riunioni del Comitato saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e dal segretario della riunione, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché di scambiare documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Comitato si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.
- 5.5. Alle riunioni, su invito del presidente, possono intervenire, con riferimento a tutti ovvero a singoli punti all'ordine del giorno, altri soggetti, anche non necessariamente dipendenti della Società o di sue controllate, la cui partecipazione sia ritenuta utile per lo svolgimento della riunione.
- 5.6. Le delibere sono adottate a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

## ARTICOLO 6

### VERBALIZZAZIONE

- 6.1. Il Comitato nomina un segretario, scelto anche al di fuori del Comitato, che cura la verbalizzazione delle riunioni.
- 6.2. Una volta approvati, i verbali delle deliberazioni del Comitato, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono trascritti a cura del segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato, e conservati a cura della direzione Corporate Affairs della Società insieme agli altri libri sociali.

## ARTICOLO 7

### RISERVATEZZA

I componenti del Comitato, nonché i partecipanti alle riunioni e gli aventi accesso al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato, sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su qualunque notizia o fatto di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.

## **ARTICOLO 8**

### **APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del consiglio di amministrazione, e può essere modificato con delibera del medesimo consiglio di amministrazione, anche su proposta del Comitato.